

CONTRIBUTO UNIFICATO

23085/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
FALLIMENTO

Composta da:

- Dott. Aldo CECCHERINI - Presidente -
- Dott. Antonio DIDONE - Consigliere -
- Dott. Rosa Maria DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. Carlo DE CHIARA - Consigliere rel. -
- Dott. Guido MERCOLINO - Consigliere -

R.G.N. 13661/07
Cron. 23085
Rep. 3992
Ud. 04/07/14

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

s.p.a. (già s.p.a.), rap-
presentata, in virtù di procura conferita a
s.r.l. in data 15 dicembre 2005 auten-
ticata nella firma dal notaio dott.ssa
di rep. n. 915, da
s.p.a., incorporante di
s.r.l., in persona dell'avv.
in forza di procura conferita dall'amministratore dele-
gato sig in data 1° marzo 2007 au-

1442
2014

Fallimenti e Società.it

tenticata nella firma dal notaio _____ di Roma
rep. n. 25427, rappresentata e difesa, per procura a
margine del ricorso, dagli avv.ti _____ e
ed elett.te dom.ta presso lo studio del
secondo in Roma, Via

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO _____ s.r.l., in persona del curatore
dott. _____ rappresentato e difeso, per pro-
cura a margine del controricorso, dall'avv. _____
ed elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. _____
in Roma, Vi

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 528/06 della Corte d'appello di
Venezia depositata il 20 marzo 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 luglio 2014 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;

udito per la ricorrente l'avv. _____ per
delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge-
nerale dott. Federico SORRENTINO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza 6 dicembre 2001 con cui il Tribunale di Treviso aveva rigettato l'opposizione proposta dalla

allo stato passivo del fallimento s.r.l., dal quale era stato escluso il credito fideiussorio della opponente di f 210.888.237. La Corte ha respinto il gravame della

s.p.a. - succeduta alla predetta Cassa a seguito di articolate vicende societarie - sul rilievo che le fideiussioni rilasciate dalla s.r.l. in bonis a garanzia di crediti della banca verso l'imprenditore socio della prima nonché conduttore di immobili di proprietà della stessa, non rientravano nell'oggetto sociale della fideiubente e che la banca non era in buona fede.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione

s.p.a. (già s.p.a.), rappresentata da s.p.a., articolando quattro motivi di censura illustrati anche con memoria. La curatela fallimentare resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,

nonché degli artt. 1388, 1394, 1395, 1398 e 1399 c.c.

La ricorrente premette che l'atto eccedente l'oggetto sociale non è nullo, bensì soltanto inopponibile alla società, la quale può comunque decidere di assumerne gli effetti mediante ratifica successiva o autorizzazione preventiva; che è pacifico in causa che la

s.r.l. era costituita da soli due soci, i fratelli

e

il primo dei quali era

l'amministratore unico che aveva sottoscritto le fideiussioni in favore del secondo; che pertanto doveva ritenersi acquisito il consenso dell'intera compagine societaria al rilascio delle fideiussioni stesse. Sostiene quindi che l'atto eccedente l'oggetto sociale posto in essere sul presupposto della conforme volontà di tutti i soci sia comunque opponibile alla società.

2. - Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis, citt. Premesso che l'inerenza di un atto all'oggetto sociale va valutata secondo il criterio della strumentalità diretta o indiretta rispetto all'attività economica costituente tale oggetto e che nell'oggetto sociale della rientrava anche la gestione di immobili, si lamenta che la Corte d'appello abbia considerato irrilevante la circostanza che conducesse in locazione immobili appartenenti alla società, atteso

che, invece, la fideiussione rilasciata a garanzia di obbligazioni del conduttore di un proprio immobile è strumentale all'attività di gestione immobiliare della società, per l'evidente interesse di quest'ultima a favorire il ricorso al credito e dunque lo sviluppo economico di chi le assicura una fonte di reddito duratura.

3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2384 bis e 2359 c.c., si censura l'affermazione dell'irrilevanza della titolarità di parte del pacchetto azionario della società in capo al _____, che era a sua volta imprenditore, sostenendo che ciò consentiva di configurare una impresa di gruppo o un gruppo di imprese.

4. - Con il quarto motivo, denunciando vizio di motivazione, si contesta l'accertamento della malafede della banca.

5. - Il secondo motivo, che precede gli altri nell'ordine logico e va perciò esaminato con priorità, è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Il problema della pertinenza dell'atto degli amministratori all'oggetto sociale oggi non è più attuale, a seguito della riforma del diritto societario di cui al richiamato d.lgs. n. 6 del 2003, che, modificando l'art. 2384 c.c. e abrogando l'art. 2384 bis, ha fatto

venir meno il corrispondente limite del potere rappresentativo degli amministratori; esso ancora si pone, però, nel caso in esame perché i fatti risalgono ad epoca anteriore alla riforma e sono dunque disciplinati dalla normativa previgente.

Questa Corte ha avuto a suo tempo occasione di chiarire (cfr. Cass. 16416/2002, 15879/2007, 26011/2007) che il criterio da seguire, nella verifica di pertinenza imposta dall'art. 2384 c.c. vecchio testo, è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale inteso come specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio delle società: occorre cioè un collegamento tra l'atto e l'attività concordata come oggetto sociale, mentre non sono sufficienti né l'astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere, né la conformità dell'atto all'interesse della società. Quanto alla prima, infatti, si è osservato che l'elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività, e del resto anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non as-

sicura che lo stesso venga poi effettivamente rivolto allo svolgimento di quella attività; quanto alla seconda, si è ricordato che l'oggetto sociale costituisce (rectius, costituiva), ai sensi dell'art. 2384, cit., un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l'interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell'atto costitutivo.

La Corte d'appello, pur richiamandosi espressamente a tale orientamento, nei fatti lo ha però disatteso.

Il rilascio, da parte dell'amministratore di una società avente per oggetto la gestione di immobili, di fideiussione in favore del conduttore di un immobile della società ha infatti attinenza con tale oggetto, sia pure indiretta, perché presenta un collegamento con l'attività locativa direttamente rientrante in esso, potendosi astrattamente configurare un interesse del locatore a sostenere economicamente il conduttore in vista del mantenimento della locazione e del corrispondente reddito.

Questo riferimento alla nozione di interesse, peraltro, non contraddice - è bene precisare - quanto sopra affermato circa l'insufficienza del criterio della

conformità dell'atto all'interesse della società. L'interesse di cui si parla a proposito del collegamento in questione, invero, è inteso in senso obbiettivo, vale come parametro astratto di riferimento per l'individuazione del nesso di funzionalità tra l'atto e l'oggetto sociale, non si identifica con l'interesse in concreto della società, né tantomeno con la convenienza in concreto dell'atto: aspetti, questi, che per quanto decisivi agli effetti di altre norme, come quelle sulla trasparenza dell'agire degli amministratori (art. 2391 c.c., vecchio e nuovo testo) e la loro responsabilità - sono irrilevanti ai fini della determinazione del limite oggettivo del potere di rappresentanza previsto dal richiamato art. 2384 c.c. In altri termini, quali che siano le valutazioni fatte in concreto dagli amministratori della società, abbiano, cioè, essi effettivamente perseguito l'utilità di quest'ultima ovvero soltanto interessi ad essa estranei e magari contrapposti, l'atto rientra indirettamente nell'oggetto sociale se ed in quanto, per il suo contenuto e le circostanze che lo accompagnano, potrebbe in astratto essere finalizzato - secondo la logica dell'interesse, che presiede all'agire economico - all'attività svolta dalla società nello specifico settore statutariamente definito (costituente, appunto,

l'oggetto sociale). Che tale finalizzazione poi non trovi riscontro in concreto, avendo gli amministratori perseguito interessi estranei a quello della società ed essendosi l'atto rivelato pregiudizievole per quest'ultima, è questione che rileva soltanto sotto i diversi profili, sopra cennati, della trasparenza e responsabilità degli amministratori stessi.

Ha pertanto errato la Corte d'appello a negare la rilevanza - e dunque ad omettere l'accertamento - della qualità di conduttore di immobili della società fideiujubente in capo al debitore garantito.

6. - L'accoglimento del motivo appena esaminato comporta l'assorbimento degli altri.

7. - La sentenza impugnata va in conclusione cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: il rilascio di fideiussione in favore del conduttore di immobili appartenenti ad una società avente per oggetto la gestione di immobili rintra, indirettamente, in tale oggetto e dunque nei poteri rappresentativi degli amministratori ai sensi dell'art. 2384 c.c. nel testo anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2014.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara



Il Presidente

Aldo Ceccherini



Depositato in Cancelleria

30 OTT 2014

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

